

## Notiziario Absea

---

**Da:** Notiziario Absea  
**Inviato:** martedì 15 marzo 2022 17:02  
**Oggetto:** Trasporti internazionali - Ucraina  
**Allegati:** Nota MIMS n.1761 dell'11.3.2022.pdf

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha rammentato che in base al Regolamento UE n.561/2006 (articolo 3 lettera d) ai veicoli per trasporto merci utilizzati per operazioni di salvataggio per la guerra in Ucraina non si applicano le disposizioni relative ai tempi di guida e di riposo.

Inoltre, in base all'accordo tra l'Italia e l'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto del marzo 1988, i suddetti veicoli sono esentati dall'obbligo di possedere le autorizzazioni bilaterali qualora trasportino articoli necessari alle cure mediche per i soccorsi urgenti.

ABSEA - Circolare n. 62 -2022

A.B.S.E.A.  
Associazione Bolognese  
Spedizionieri ed Autotrasportatori  
Centro Direzionale - 40010 INTERPORTO (BO)  
Tel. 051 665.39.22 – fax 051 665.10.20  
dalle 8.30 alle 17.30



*Ministero delle Infrastrutture e  
della Mobilità Sostenibili*

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

All' Associazioni di Trasporto Persone e Cose

LORO SEDI

Consigliere Diplomatico del Ministro

Cons. Luca DI GIANFRANCESCO

[aff.internazionali@mit.gov.it](mailto:aff.internazionali@mit.gov.it)

Ufficio Vice Capo di Gabinetto

Dott. ssa Maria Teresa Di Matteo

[ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)

Oggetto : Soccorsi umanitari per l'Ucraina

Al fine di consentire e rendere più rapide le attività di soccorso umanitario per l'Ucraina si precisa quanto segue in materia di tempi di guida e di riposo e di permessi di viaggio per quanto concerne il trasporto di merci e di passeggeri.

La lettera d) dell'art. 3 del Regolamento n. 561/2006, prevede che non si applicano "ai trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio" le disposizioni relative al rispetto dei tempi di guida e di riposo alla guida dei veicoli di trasporto di merci e di passeggeri di cui al medesimo regolamento.

Per quanto riguarda il trasporto internazionale delle merci su strada, l'Accordo, sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di merci fatto a Kiev il 3 febbraio 1988, prevede, all'Art 14, le esenzioni dal requisito di possesso di autorizzazioni di cui al punto 6) esclusivamente per i "trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza delle calamità naturali", in cui possono essere incluse altre tipologie di materiali quali coperte, generi di prima necessità, ecc..

Il Direttore Generale

(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Firmato digitalmente da

**Vito Di Santo**

O = Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti  
C = IT